

Beniamino Sandrini
Via del Fante, n° 21
37066 CASELLE di Sommacampagna
T. 0458580003 Cell. 3485214565
Mail: beniaminosandrini@virgilio.it

PROJECT TO PROTECT
COME SALVARE CASELLE
PROGETTARE PER PROTEGGERE
www.vivicaselle.eu

Caselle di Sommacampagna *Caselle d'Erbe*, **20.06.2019**

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Oggetto:

RICHIESTA DI APPROFONDIMENTO sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ad assumere la Carica di Consigliere Comunale da parte del Consigliere eletto: Giandomenico Allegri (con ulteriore verifica dal 26.07.2016)

Dato che è noto che nei confronti del sottoscritto vi sono due Procedimenti Penali aperti e tutt'ora in corso, in conseguenza di due "Denunce Querele" presentate da **Giandomenico Allegri**, considerato pertanto che, prossimamente, **potrei anche essere Rinviato a Giudizio...** in preparazione di questo evento, ritengo sia di mio interesse e d'obbligo **il dover acquisire "qualsiasi" informazione** che possa essermi **utile a mia difesa**.

Tutto ciò premesso - anche in considerazione di informazioni solo ieri acquisite - con la presente sono ad inoltrare questa **formale comunicazione-richiesta**, avente ad oggetto: "**RICHIESTA DI APPROFONDIMENTO sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ad assumere la Carica di Consigliere Comunale da parte del Consigliere eletto: Giandomenico Allegri (con ulteriore verifica dal 26.07.2016)**".

La presente richiesta viene inoltrata a seguito dall'aver preso visione della [Delibera di Consiglio Comunale di Costermano sul Garda n° 31 del 12 Giugno 2019](#) [ALLEGATO n° 1] avente ad oggetto "**Convalida del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti nella Consultazione Elettorale del 26.05.2019**".

Se in questi ultimi tre anni, più volte ho evidenziato quello che in merito al fatto che **Giandomenico Allegri fosse contemporaneamente Assessore** (e Consigliere) Comunale di Sommacampagna e **Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ZAI...** fosse stato solo un **grave conflitto di interessi** - da ieri - dopo aver letto la [DCC n° 31/2019](#) e dopo aver letto il [Parere Legale riportato](#), parrebbe che sussistano delle **cause di inleggibilità e di incompatibilità...** quando si è... **in presenza di un Ricorso al TAR**, come quello che ad oggi risulta essere ancora aperto presso il [TAR del Veneto e individuato con il n° 0156/2016](#).

Che **Giandomenico Allegri** abbia da essere (*per nomina Politica e non su incarico del Comune*) componente del CdA del Consorzio ZAI, **non lo ritengo possa essere un problema**, visto che al sottoscritto farebbe anche piacere che dei miei Concittadini avessero una visibilità politica e che magari con la loro azione avessero da **"portare a casa"**... qualcosa di utile per la popolazione del nostro Comune ed in particolare per Caselle.

E quando la Giunta Comunale - con **"proponente" l'Assessore: Giandomenico Allegri** - ebbe da approvare la [Delibera di Giunta n° 10 del 21.01.2016](#) ad oggetto: "**Indirizzo in merito a proposizione Ricorso al TAR Veneto avverso parere n° 161 del 25/11/2015 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativo a Variante del Comune di Verona n° 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord**", il sottoscritto ebbe (*quasi*) da **"ammirare" il coraggio di quell'azione** come questa era stata **intrappresa dalla... allora Giunta Comunale** e dall'allora Assessore: **Giandomenico Allegri**.

All'Ing. **Fabrizio Bertolaso**
SINDACO di Sommacampagna
sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

Peccato che, **solo 6 mesi dopo**, in data **26 Luglio 2016**, la stessa persona - su incarico della Provincia - ebbe ad essere nominato come **Componente del CdA del Consorzio ZAI**, in **evidente "conflitto di interesse"** in quanto **tra i due Enti Pubblici... risultava essere aperto un contenzioso** con **Ricorso presso il TAR Veneto**.

Dal Luglio 2016 fino a poche settimane fa il **Ricorso al TAR Veneto**, di fatto, **si era come congelato** e al sottoscritto non era stato possibile l'acquisire alcun documento in merito al fine di **verificare quali azioni erano state intraprese a...** tutela della **Qualità della Vita della Popolazione** di Caselle conseguente al fatto che **l'Interporto Quadrante Europa, sia l'unico Interporto d'Italia che non è mai stato sottoposto a VIA o VAS.**

In merito al Ricorso al TAR - promosso dal Comune contro il Consorzio ZAI - va evidenziato che poco prima dell'inizio della Campagna Elettorale - con un "anomalo" tempismo - all'Albo Pretorio del Comune veniva pubblicata la **Delibera di Giunta n° 65 del 16.04.2019** avente ad oggetto: **"TRANSAZIONE per la definizione concordata del contenzioso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto RG. 156/2016 per l'ANNULLAMENTO del Parere Motivato n. 161 del 25.11.2015 con il quale la Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha stabilito di NON ASSOGGETTARE alla procedura di VAS la Variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord in Comune di Verona. Approvazione Schema di Atto TRANSATTIVO"**... alla quale veniva Allegato un **Accordo Transattivo Finale**.

E se dopo la **DGC n° 65/2019** - dove **risultava essere ASSENTE** l'Assessore **Giandomenico Allegri** - veniva pubblicata la **Determinazione n° 352 del 10.05.2019** ad oggetto: **"Accordo Transattivo Consorzio Zai di Verona - Impegno di Spesa"**... va evidenziato che... alla **Delibera di Giunta n° 86 del 23.05.2019** ad oggetto: **"Transazione contenzioso Ricorso TAR Veneto n° 156/2016. Storno di fondi dal fondo di Riserva"**, invece, l'Assessore **Giandomenico Allegri**, **risultava essere PRESENTE** rendendo di fatto **illegittima** quella **Delibera**, in quanto... **dato che lo stesso è Componente del CdA del Consorzio... egli doveva NON essere presente.**

E che **Giandomenico Allegri non avesse dovuto essere presente alla DGC 86/2019** (e/o ad altre Deliberazioni connesse al Ricorso al TAR) questo l'aveva anche sostenuto il **Direttore del Consorzio ZAI**, come riportato nella Comunicazione (senza oggetto) come ricevuta dal sottoscritto in data 16.10.2018 [**ALLEGATO n° 2**].

Vista la **DCC n° 31/2019** del **Comune di Costermano sul Garda...** visto l'**Allegato parere** - dalla quale lettura si evincerebbe che **in presenza di un Ricorso al TAR - sussisterebbe l'esistenza di cause di inelleggibilità e di incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale** e considerato che alla **data odierna** sul sito web del **TAR del Veneto** (vedi a lato) **non risulta ancora pubblicato alcun Atto di Rinuncia** ed il **Ricorso... è ancora aperto.**

Visto che l'**iter dell'Atto Transattivo con il Consorzio ZAI NON si è concluso** (vedi DGC 86 del 23.05.19) credo sia **un atto dovuto** che **debba essere riesaminata la posizione di Giandomenico Allegri.**

Visto quanto è accaduto [per caso(?)] durante il **periodo pre elettorale** in merito al Ricorso al TAR contro il Consorzio ZAI - vedi la **Determinazione n° 400 del 24.05.2019 relativa all'Incarico al Legale** - credo che sia necessario ricordare anche la **Dichiarazione di assenza di Conflitto di Interessi**, come sottoscritta da Allegri Giandomenico e che oggi risulta essere ancora pubblicata sul sito web del Consorzio ZAI [**ALLEGATO n° 3**].

Alla luce di quanto accaduto **fino a 2 giorni dalle elezioni**, credo che vada evidenziato... che **una Giunta Comunale in scadenza e con un Consiglio Comunale che non era più nelle sue piene funzioni**, abbia deciso **di ritirare un Ricorso al TAR contro il Consorzio ZAI** (e contro la mancanza di VIA e di VAS dell'interporto del Quadrante Europa) e **tutto questo sta avvenendo senza coinvolgere il Consiglio Comunale**, al quale - come per la Giunta Comunale - l'Assessore **Giandomenico Allegri... NON può partecipare e/o essere presente.**

The screenshot shows the official website of the Italian Administrative Justice system. At the top, it reads "Giustizia Amministrativa" and "Consiglio di Stato Tribunali Amministrativi Regionali". Below this, there are navigation links for "Portale del cittadino" and "Portale dell'avvocato". A horizontal menu lists various entities: "Giustizia Amministrativa", "Consiglio di Presidenza", "Consiglio di Stato", "CGA Sicilia", and "TAR". The selected entity is "Tribunale Amministrativo regionale del Veneto - Venezia".

The main content area displays the following information:

- Dettaglio fascicolo**
- NRG 201600156 Sezione 2
- Data deposito 05/02/2016 Tipo ricorso ORDINARIO
- Oggetto URBANISTICA: ASSOGGETTAMENTO PIANO ATTUATIVO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
- Elenco parti del fascicolo

| Tipo | Data Costituzione | Data Rinuncia |
|-------------------|-------------------|---------------|
| Ricorrente | 05/02/2016 | |
| Resistente | | |
| Controinteressato | 06/04/2016 | |
| Resistente | 24/02/2016 | |

E si ritiene che debbano essere evidenziate anche delle frasi contenute nell'Atto Transattivo allegato alla DGC 65/2019 in particolare alcune di queste (sottolineate con linea rossa) nell'estratto come sotto riportato:

j) il Consorzio ZAI (sentito il proprio legale), valutati i tempi, i rischi ed i costi sia del procedimento pendente dinanzi al TAR Veneto sia del prevedibile appello che la parte soccombente proporrebbe dinanzi al Consiglio di Stato; valutati altresì gli effetti negativi che (in denegata ipotesi) l'annullamento degli atti impugnati produrrebbe sull'attività istituzionale dell'ente, ritardando l'ulteriore programmazione, attuazione e sviluppo del Quadrante Europa e delle aree di completamento; valutati i possibili oneri connessi all'esecuzione di eventuali opere di mitigazione ambientale; ritenuta, in relazione a quanto sopra, la congruità di un esborso non superiore all'importo di Euro 500.000,00, con lettera prot. n. 3231/18 del 19.12.2018 (senza riconoscimento alcuno e con spirito meramente transattivo), ha espresso al Comune la propria disponibilità a sottoscrivere un accordo, in forza del quale concorrere alle spese di realizzazione dell'opera viaria e/o di opere di mitigazioni nel limite economico sopra indicato, a fronte della rinuncia del Comune al ricorso al TAR Veneto n. 156/2016 e ai motivi aggiunti nonché a fronte di una dichiarazione con cui il Comune confermi che, con la percezione di detto contributo, sarà definitivamente e transattivamente soddisfatta ogni pretesa verso il Consorzio ZAI per interventi diretti a mitigare l'impatto dell'interporto del Quadrante Europa sulla viabilità comunale ovvero per opere compensative e mitigative e con cui il Comune assuma l'impegno meglio specificato nel successivo art. 5 della presente transazione;

NOTA n° 1

Con la sottoscrizione di questo Atto Transattivo... il Comune di Sommacampagna **non si interesserà mai più** in merito al fatto che tutte le aree del "Quadrante Europa" **non sono mai state sottoposte alla V.I.A. (Verifica di Impatto Ambientale) e/o anche alla V.A.S. (Verifica Ambientale Strategica) ??**

NOTA n° 2

Con la sottoscrizione di questo Atto Transattivo... quali saranno le **opere di mitigazione e di compensazione "ambientale"** da realizzare al fine di **far diminuire gli inquinamenti generati dal Quadrante Europa** e quali saranno gli **effetti positivi sulla Qualità della Vita** della Popolazione di Caselle ??

5) Dichiarazione del Comune di Sommacampagna

Il Comune di Sommacampagna dichiara che, con la percezione dell'intero contributo nella misura sopra indicata, sarà definitivamente e transattivamente soddisfatta ogni pretesa avanzata dal Comune stesso nei confronti del Consorzio ZAI comunque connessa con il citato ricorso al TAR Veneto n. 156/2016 e con i relativi motivi aggiunti, nonché per interventi diretti a mitigare l'impatto dell'interporto sulla viabilità comunale ovvero per opere compensative e mitigative in relazione alla già intervenuta approvazione di strumenti urbanistici relativi alle aree incluse nel PUA Nord del Quadrante Europa; inoltre, per l'ipotesi di impugnazione di nuovi strumenti concernenti dette aree (e segnatamente i futuri PUC nonché le future varianti non essenziali al PUA Nord) il Comune dichiara di rinunciare transattivamente, come in effetti rinuncia a censurare detti strumenti per illegittimità derivata dai vizi denunciati con il ricorso n. 156/2016 e con i relativi motivi aggiunti, e più in generale per illegittimità derivata dagli atti ivi impugnati e dai piani approvati sulla base di detti atti; ai fini della presente transazione, per varianti essenziali al PUA Nord (escluse dalla rinuncia di cui sopra) si intendono soltanto le varianti che comportino nuovi e rilevanti impatti ambientali e viabilistici per il territorio del Comune di Sommacampagna;

Tutto ciò premesso...

SI CHIEDE che venga accolta questa **RICHIESTA DI APPROFONDIMENTO sull'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ad assumere la Carica di Consigliere Comunale da parte del Consigliere eletto: Giandomenico Allegri** e che siano **presi i dovuti provvedimenti** al fine di **accertare tutti i fatti segnalati**.

SI CHIEDE che detto approfondimento si effettui a partire dal 26.07.2016, data dalla quale - nonostante un Ricorso al TAR aperto - **Giandomenico Allegri ebbe a ricoprire contemporaneamente la carica di Consigliere Comunale (e di Assessore) e quella di Componente del CdA del Consorzio ZAI.**

SI CHIEDE che sia accertato se tutte le Delibere (di Giunta e di Consiglio) alle quali ha partecipato l'Assessore Giandomenico Allegri e con le quali sono state approvate opere e/o interventi connessi e/o collegati al Consorzio ZAI (tra cui quindi quelle del Piano degli Interventi)... **abbiano da essere considerate tutte nulle.**

Considerato che nei confronti del sottoscritto, risultano esservi **due Procedimenti Penali aperti e pendenti presso il Tribunale di Verona (conseguenti a denuncia querela di Giandomenico Allegri) – al fine che il sottoscritto possa acquisire documenti utili a propria difesa,** con la presente Comunicazione si formula una...

RICHIESTA di Accesso agli Atti per **acquisire tutta la documentazione del... Ricorso al TAR n° 156/2016** e...

SI CHIEDE copia della **dichiarazione di Giandomenico Allegri** che avrebbe sottoscritto al fine di dimostrare **l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere Comunale.**

In attesa di un cortese - **ma urgente** riscontro - si porgono distinti saluti.

Beniamino Sandrini



COPIA

N. 31 DELIB.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26.05.2019.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **DODICI** del mese di **GIUGNO** alle ore 19.00 presso la sala civica "Unità d'Italia" dell'edificio polifunzionale sito in Piazza del Donatore n. 1 - Costermano sul Garda, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| | | |
|-----|---|----------|
| 1. | PASSARINI STEFANO SINDACO – PRESIDENTE | presente |
| 2. | ALDO SALVETTI | presente |
| 3. | MARTINI FRANCESCA | presente |
| 4. | BULLIO ALBERTO | presente |
| 5. | SABA CINZIA | presente |
| 6. | SALA MORGANA | presente |
| 7. | CHEICANTE ALESSANDRO | presente |
| 8. | PICCINATO SALVATORE | presente |
| 9. | ZANANDREIS IRENE | presente |
| 10. | DE BENI AUGUSTO | presente |
| 11. | TAMBALO PIER GIORGIO | presente |
| 12. | SOMETTI ALEX | presente |
| 13. | COMENCINI MARCO | presente |

PRESENTI: N. 13

ASSENTI: N. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Giovanni Peruzzi.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. Passarini Stefano - Sindaco, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

Li, 11.06.2019

**OGGETTO: CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI
NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26.05.2019.**

PARERE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica alla presente proposta di deliberazione.

**Il Responsabile del servizio segreteria
Annarosa Lorenzi**



PARERE CONTABILE

Esaminati gli atti d'ufficio, si dà atto di non dover esprimere alcun parere di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 in quanto non comportante alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio.

**Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Gianluca Giacopuzzi**



OGGETTO: CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26.05.2019.

PASSARINI STEFANO – Sindaco

Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale, lascio la parola al Segretario per l'appello dei Consiglieri.

Segretario Comunale Dott. Peruzzi

APPELLO

Passarini Stefano, presente; Salvetti Aldo, presente; Martini Francesca, presente; Bullio Alberto, presente; Saba Cinzia, presente; Sala Morgana, presente; Cheicante Alessandro, presente; Piccinato Salvatore, presente; Zanandreis Irene, presente; De Beni Augusto, presente; Tambalo Pier Giorgio, presente; Sometti Alex, presente; Comencini Marco, presente.

Sono presenti n. 13 Consiglieri comunali su 13 assegnati e in carica.

Raggiunto il numero legale di presenze necessarie per l'inizio dei lavori, il Sindaco dichiara aperti i lavori della seduta.

PASSARINI STEFANO – Sindaco

Bene. Passiamo al primo punto dell'Ordine del Giorno: **CONVALIDA DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 26.05.2019.**

PASSARINI STEFANO – Sindaco

Allora, passiamo al primo punto dell'Ordine del Giorno, ossia la convalida del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti nella consultazione elettorale del 26 Maggio 2019. Lascio la parola al Segretario per quanto riguarda gli adempimenti che abbiamo dovuto fare tutti quanti i Consiglieri. Prego.

SEGRETARIO COMUNALE Dott. Peruzzi

Allora, in conformità a quanto dispone l'articolo 41 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267, nella seduta immediatamente successiva alle Elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal capo secondo, titolo terzo, del citato Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche od integrazioni. Do lettura del nominativo del candidato programmato eletto alla carica di Sindaco e dell'elenco dei Consiglieri proclamati eletti dall'adunanza dei Presidenti di Seggio, di cui all'articolo 67, Testo Unico, numero 570 del 60. A seguito delle Elezioni tenutasi il giorno 26 Maggio 2019, come risulta da copia del verbale trasmesso alla Segreteria Comunale, risultano proclamati eletti, per la Lista Passarini per Costermano i signori Aldo Salvetti, Francesca Martini, Alberto Bullio, Cinzia Saba, Sala Morgana, Alessandro Cheicante, Salvatore Piccinato ed Irene Zanandreis, con il candidato Sindaco Passarini. Risultano eletti per la lista Siamo Costermano Augusto De Beni, Pier Giorgio Tambalo, Alex Sometti e Marco Comencini. Bene, ora il Consiglio è chiamato a verificare se ci siano delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità nei confronti dei Consiglieri e del Sindaco. Tutti i signori Consiglieri sono stati invitati a presentare apposita dichiarazione di insussistenza dei motivi di ineleggibilità o incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere e tutti avete presentato questa documentazione. Trattandosi di una questione molto importante e delicata, dobbiamo fare presente che il Consigliere De Beni Augusto ha presentato una dichiarazione dove attesta la sua inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere precisando che in data 6 Giugno 2019 ha provveduto a notificare, a depositare atto di rinuncia al ricorso Registro Generale n. 1449/2018 avanti al TAR Veneto; è importante questa dichiarazione perché, pur nei tempi strettissimi che ovviamente abbiamo avuto, è importante perché, diciamo, una delle cause di incompatibilità è proprio che l'Amministratore non abbia liti pendenti con il Comune. A fronte di questa dichiarazione abbiamo ritenuto necessario approfondire questa tematica pur nei tempi stretti che ci sono consentiti, diciamo così, e per questo abbiamo anche interessato un parere legale, abbiamo cercato un parere legale in

merito a questa questione particolare che deve essere approfondita da parte del Consiglio Comunale. Sindaco, do lettura del parere. Ecco, è importante che sia fatta chiarezza su questa questione perché, ecco, sia il Consigliere De Beni sia tutto il Consiglio hanno diritto che ci sia chiarezza, correttezza e piena rispondenza alla normativa vigente. Do lettura allora di questo parere trasmesso dall'Avvocato Stefano Baciga, che c'è pervenuto il 12/06/2019 e quindi... Ecco, permettetemi, do una lettura perché dobbiamo tutti conoscere questa situazione.

“Trasmetto il parere che mi è stato richiesto in merito alla posizione elettorale dell'Avvocato Augusto De Beni, candidato ed eletto Consigliere Comunale in esito alle recentissime Elezioni Amministrative con riguardo alla sua qualità di ricorrente nel giudizio proposto con ricorso al TAR Veneto, rubricato con il numero 1449/2018, contro il Comune di Costermano sul Garda nei confronti della società MGM snc di Lorenzi Giuliano e Mario & C., nonché di Maria Rosa Pescetta, mediante il quale ha impugnato e richiesto l'annullamento del permesso di costruire numero 11883 del 14/05/2018, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale per la demolizione e la ricostruzione con ampliamento di un edificio sito in via Boffenigo numero tre. La pendenza di un giudizio amministrativo introdotto contro il Comune da un eletto del Consiglio Comunale determina una causa di incompatibilità prevista dall'articolo 63, comma uno, numero quattro, del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, il quale dispone che non può ricoprire la carica di Consigliere Comunale colui che ha con il Comune *“lite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo.”* La ragione di tale causa di incompatibilità consiste nell'impedire che possano concorrere all'esercizio dei Consigli Comunali soggetti portatori di interesse confliggenti con quelli del Comune o che si trovino comunque in condizioni che ne possono compromettere l'imparzialità. La situazione di incompatibilità, a differenza dell'ipotesi di ineleggibilità, che incidono, queste ultime, sul rapporto di elettorato passivo, non spiega alcuna influenza sulla validità dell'elezione, ma comporta l'obbligo della sua rimozione a pena di decadenza dalla carica. Al fine di evitare tale decadenza il Consigliere Augusto De Beni ha notificato al Comune, depositato presso la Segreteria del TAR Veneto, la dichiarazione di rinuncia al ricorso che tuttavia non produrrà l'estinzione del giudizio poiché l'impugnazione è stata introdotta anche dalla moglie, che non ha invece notificato alcun analogo atto di rinuncia. Sugli effetti, o meglio, sulla sufficienza di tale rinuncia ad eliminare la lite pendente la Giurisprudenza sembra divisa. Secondo un primo orientamento riconducibile alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Prima, 12 Febbraio 2008, numero 3384, *“ai fini della rimozione della causa di incompatibilità per lite pendente è necessario e sufficiente che il soggetto il quale versi nella siffatta situazione ponga in essere atti idonei, anche se non formalmente perfetti, rispetto alla specifica disciplina che eventualmente li regoli, a far venire meno nella sostanza l'incompatibilità d'interessi realizzatisi a seguito dell'instaurazione della lite medesima. E poiché il sostanziale incondizionato abbandono della vertenza elimina in radice la ragione di incompatibilità, la causa di incompatibilità per lite pendente può essere esclusa in presenza di atti implicanti il sostanziale venir meno del conflitto”*. Il principio affermato sembra contraddire altro passo della medesima sentenza, nella quale è affermato che *“ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 63, comma uno, numero quattro, il processo non può considerarsi definito, ma è da ritenersi formalmente pendente in tutti i casi in cui ognuna delle Parti abbia la possibilità di esercitare poteri di impulso o di impugnazione idonei a consentire lo svolgimento, la prosecuzione o la riassunzione fino alla formazione del giudicato.”* In applicazione della regola riprodotta la Corte ha ritenuto che il decreto con il quale il Presidente di un TAR, in seguito ad una dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata da un Consigliere Comunale eletto aveva dato atto della cessazione della materia del contendere e disposta la cancellazione della causa dal ruolo, soggetto tuttavia al regime di opposizione previsto dalla disciplina del processo amministrativo, non fosse idoneo ad escludere la formale pendenza della lite e che, anzi, detta lite, nel caso deciso, fosse formalmente pendente per non essere ancora decorso il termine per proporre opposizione. Secondo il diverso e più chiaro orientamento subito dopo espresso dalla sentenza della medesima Corte di Cassazione, sezione uno, 27 Febbraio 2008, numero 5211, *“la pendenza di una lite cessa solo allorché il processo venga definito con una sentenza non più suscettibile di impugnazione ordinaria, sicché il giudizio deve ritenersi pendente sino a quando non sia decorso il termine per la proposizione dell'Appello, salva l'ipotesi di pronuncia di estinzione del giudizio per pronuncia accettata dalla controparte, cui non è equiparabile la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere nella quale il Giudice si sia pronunciato anche in ordine alla liquidazione delle spese, previa valutazione della soccombenza virtuale”*. - Mi scuso per tecnicismi ma devo leggere testualmente. - “Secondo tale decisione quindi la sola rinuncia al ricorso od all'azione non è idonea a rimuovere la causa di incompatibilità per lite pendente a tutela dell'interesse del Comune ad ottenere la condanna del Consigliere Comunale al pagamento delle spese processuali. In applicazione di tale diverso principio l'atto di rinuncia al ricorso notificato dal Consigliere De Beni, in assenza di un provvedimento giudiziario di estinzione della causa, peraltro opponibile e/o impugnabile, non sarebbe sufficiente a far ritenere cessata la lite in

considerazione anche del fatto che il Comune, nel giudizio amministrativo pendente, ha formulato domande proprie, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la rifusione delle spese. A mio giudizio, la mancanza di un provvedimento del TAR che definisca il giudizio con provvedimento riguardante anche la liquidazione delle spese consente di ritenere tuttora pendente il giudizio contrassegnato dal numero 1449/2018 Registro Generale. Resto a disposizione per ogni ulteriore approfondimento".

PASSARINI STEFANO – Sindaco

Se qualche Consigliere vuole intervenire, prego.

DE BENI AUGUSTO – Consigliere

L'Avvocato Baciga ha espresso un proprio giudizio che, ovviamente, contrasta con il mio, il ricorso da me depositato è stato sottoscritto anche da mia moglie in epoca in cui avevo intenzione di candidarmi, candidato Sindaco, e quindi sapevo che nell'eventualità io avessi ottenuto la carica di Consigliere o di Sindaco, avrei dovuto depositare la rinuncia al ricorso. Il ricorso prosegue con mia moglie, mia moglie prosegue il ricorso, non ritengo che ci siano condizioni di ineleggibilità e quindi io a tutti gli effetti sono Consigliere Comunale.

PASSARINI STEFANO – Sindaco

La ringrazio per la sua nota, Consigliere De Beni, e propongo al Consiglio, nell'interesse del Consigliere, nell'interesse del Consiglio, ma anche nell'interesse della collettività di contestare la causa dell'incompatibilità prevista dall'articolo 63, comma uno, numero quattro, del Decreto Legislativo 267/2000 e quindi di procedere con due votazioni separate: la prima per tutti gli altri Consiglieri e quindi approvando l'elezione, mentre per il Consigliere De Beni, come prevede la normativa che poi illustrerò meglio il Segretario, concede la possibilità di un tempo per illustrare ancora meglio, visto che ha preso coscienza di questo parere oggi, la situazione e quindi decidere invece sulla compatibilità od incompatibilità in una seduta successiva a questa, in modo che così correttamente venga lasciata al Consigliere De Beni la possibilità di controdedurre in maniera più completa, in modo da lasciare al Consiglio, alla popolazione ed anche a noi tutti Consiglieri una chiarezza tombale, questo è quello che vogliamo. Quindi, prego. Ora il Segretario suggerisce di fare prima la delibera di contestazione e quindi si passa alla votazione della delibera di contestazione. Prego, prego.

SEGRETARIO COMUNALE Dott. Peruzzi

Preciso, ecco, che il Consiglio è chiamato a decidere allora la decisione di contestare al Consigliere Comunale neo-eletto De Beni Augusto la causa di incompatibilità previsto dall'articolo 63, comma uno, numero quattro, nella sua qualità di ricorrente nel giudizio proposto con ricorso al TAR Veneto, rubricato al numero 1449/2018, contro il Comune di Costermano sul Garda e conseguentemente di non convalidare allo stato attuale la nomina a Consigliere Comunale. Su questo c'è la votazione.

PASSARINI STEFANO – Sindaco

Passiamo alla votazione. Se non ci sono indicazioni... Aspetta, passiamo alla votazione. Favorevoli? Allora, Zandreis, Piccinato, Cheicante, Saba, Sala Morgana, Salvetti, Passarini, Martini e Bullio.

Contrari? Nessuno.

Astenuti? Comencini, Sometti, De Beni e Tambalo, ok.

Passiamo alla votazione della convalida degli altri eletti.

Favorevoli? Ok, tutti, tutti favorevoli.

C'è anche l'immediata eseguibilità dei due provvedimenti. Si vota per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Zandreis, Piccinato, Cheicante, Saba, Sala Morgana, Salvetti, Passarini, Martini e Bullio.

Contrari? Nessuno.

Astenuti? Comencini, Sometti, De Beni e Tambalo.

Ok, perfetto. Forse, se il Segretario, dal punto di vista amministrativo, illustra la procedura, così la possiamo conoscere.

SEGRETARIO COMUNALE Dott. Peruzzi

La procedura è prevista dall'articolo 69 del Testo Unico 267, è molto chiara e qualora il Consiglio, appunto, verifici che ci sia una probabile condizione di incompatibilità, contesta all'Amministratore appunto questa condizione. L'Amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni e per eliminare cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità ed avrà questi dieci giorni dalla notifica dell'atto deliberativo che abbiamo approvato appena adesso ed entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine il Consiglio delibera definitivamente, ove ritenga sussistente o meno la causa di incompatibilità.

Ecco, invitando, appunto, l'Amministratore a rimuoverla od ad esprimere l'opzione per la carica che ritiene di conservare. Qualora l'Amministratore non vi provveda entro i successivi dieci giorni il Consiglio deve dichiararlo decaduto. Quindi, c'è tutta una procedura, ci sono dei tempi stabiliti ed in questi tempi speriamo si risolva tutta la questione.

PASSARINI STEFANO – Sindaco

Va bene. Grazie di tutto. Passiamo al punto due.



Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa

Verona 16 OTT. 2018

Prot. n. 2980/18

Trasmessa via PEC

Egregio signor
Beniamino Sandrini
Via del Fante, 21
37066 Caselle di Sommacampagna

p.c. Segretario Generale
Provincia di Verona
Dott. Franco Bonfante

Trasmessa via PEC

Egregio signor Sandrini,

si invia la presente per riscontrare (per quanto di competenza del Consorzio ZAI) la Sua richiesta del 8.9.2018 acquisita in pari data agli atti di questo ente, con prot. n. 2980/18.

Con riferimento alle Sue osservazioni in merito alla posizione del consigliere Giandomenico Allegri, che dal 2014 ricopre il ruolo di assessore nel comune di Sommacampagna e che la provincia di Verona (con deliberazione n. 10 del 6.7.2016) ha nominato quale proprio rappresentante in seno al consiglio direttivo del Consorzio ZAI che si è insediato nel luglio 2016, si premette che, consegnando il proprio curriculum a questo ente, il consigliere Allegri ha tempestivamente informato il Consorzio ZAI del proprio (peraltro ben noto) ruolo di assessore del comune di Sommacampagna; detto curriculum (datato nel 2016) è consultabile sul sito di questo ente.

Nella sua richiesta, Lei richiama il ricorso al TAR Veneto (con motivi aggiunti) n. 156/2016, che il comune di Sommacampagna (con atto notificato a questo ente nel gennaio 2016) ha proposto contro la regione Veneto e contro il comune di Verona nonché nei confronti del Consorzio ZAI per ottenere l'annullamento di atti regionali e comunali concernenti strumenti attuativi del PAQE, concernenti il Quadrante Europa; si sono costituiti nel relativo giudizio sia il comune di Verona (nel febbraio 2016) che il Consorzio ZAI (nell'aprile 2016); attualmente, il citato ricorso pende in attesa che il TAR Veneto (dando corso all'istanza presentata dal comune ricorrente) fissi l'udienza di trattazione.

Al riguardo, va in primo luogo evidenziato che ogni avvocato, il quale sia stato incaricato della rappresentanza in giudizio di una persona fisica o giuridica, dopo avere informato il proprio assistito delle maggiori o minori prospettive di successo dell'azione giudiziaria, determina - nell'espletamento del mandato conferitogli (sotto

Consorzio per la Zona Agricola Industriale • Via Sommacampagna, 61 • Casella Postale 81 • 37137 VERONA - INTERPORTO
Tel. +39 045 8622060 • Fax +39 045 8622219 • Registro Imprese e Codice Fiscale 800 0133 023 4 • P. IVA 008 4950 023 6
E-mail: consorzio.zai@qevr.it • Pec: consorzio.zai@pec.qevr.it <http://www.quadranteeuropa.it>



Unione Interporti Riuniti



la propria responsabilità e nell'esercizio della propria professionalità e competenza tecnica) - la strategia difensiva, procedendo alla stesura delle memorie e quant'altro; in secondo luogo, va evidenziato che la eventuale decisione di rinunciare al ricorso proposto da un comune viene adottata (sentito il legale incaricato della difesa) non certo dal singolo assessore, ma dalla intera giunta comunale e dunque, nel caso in esame, non dall'assessore Allegri ma dalla giunta di Sommacampagna con decisione collegiale.

In considerazione di quanto sopra si è ritenuto nel 2016, e si ritiene oggi, che la pendenza del menzionato ricorso al TAR Veneto n. 156/2016, proposto dal comune di Sommacampagna, non ponga il consigliere Allegri in una situazione di conflitto di interessi con il Consorzio ZAI, sia perché - per le ragioni sopra illustrate - le possibilità del singolo (consigliere e/o assessore) di influire sulla gestione del ricorso già pendente sono del tutto marginali se non addirittura inesistenti, sia perché non risulta che il consigliere Allegri e/o suoi parenti o affini siano titolari di interessi personali attinenti al processo.

Fermo quanto sopra, nell'ipotesi che in futuro dovesse verificarsi una diversa e specifica (allo stato non prevedibile) situazione, in presenza della quale apparisse consigliabile - anche solo per ragioni di mera opportunità - che il consigliere Allegri (o qualsiasi altro componente del consiglio direttivo) si astenga dal partecipare alla discussione e alla eventuale decisione che il consiglio direttivo venga chiamato ad adottare in merito alla situazione medesima, l'interessato verrà invitato a farlo.

Confidando di avere esaurientemente risposto alle sua richiesta si porgono distinti saluti.

Il Direttore
Responsabile Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Dott. Nicola Boaretti

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il sottoscritto Giandomenico Allegri nato a Negrar (VR) il 06/08/1968 in qualità di Consigliere del Consorzio ZAI, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per false dichiarazioni e attestazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,

dichiara

- l'insussistenza, ai sensi della normativa vigente, di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con il Consorzio ZAI;
- di avere preso piena cognizione del Codice di Comportamento del Consorzio ZAI e, in particolare, degli artt. 2, 4 e 11;
- di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere l'incarico nell'interesse del Consorzio ZAI anche nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Comportamento e, in particolare, degli artt. 2, 4 e 11;
- di essere informato che la presente dichiarazione, da rinnovarsi ogni anno, potrà essere pubblicata sul sito internet del Consorzio ZAI all'interno della sezione "Consorzio Trasparente".

Luogo e data

VERONA 11/09/2018

Letto, approvato e sottoscritto

